

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero 3 Del 29-01-2021  
Registro generale n. del 29-01-2021

COPIA

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 36, C. 2, DEL D. LGS. 50/2016 DI INCARICO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER UN PERIODO MASSIMO DI MESI QUATTRO.
----------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di gennaio, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Luchetti Maurizio

#### Premesso che:

- nel Comune di Monsampietro Morico il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti è stato fino ad ora svolto mediante convenzione stipulata tra i comuni di Monsampietro Morico e Montottone, stipulata in data 30.11.2011 e approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 05.11.2011 allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata l'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani;
- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Monsampietro Morico n. 47 del 19/12/2011 è stato approvato il progetto della gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale dei Comuni di Montottone e Monsampietro Morico, per il periodo di durata contrattuale di anni sette dando demandando al Comune di Montottone l'indizione e lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di tutti gli atti necessari allo svolgimento della gara e consequenziali alla stessa, in qualità di capofila della predetta convenzione stipulata in data 30/11/2011;
- con contratto Rep. 452 del 29/09/2012, a seguito di gara pubblica con procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 163/2006, si affidava alla ditta aggiudicataria A.M. Consorzio Sociale di Pineto (TE) la gestione dei servizi di raccolta rifiuti "sistema porta a porta";
- che la durata dell'affidamento del servizio era fissato per anni 7, con decorrenza dal 01 ottobre 2012 e scadenza il 30 settembre 2019, e che l'appaltatore, previa richiesta della stazione appaltante sarà tenuto alla prosecuzione del servizio in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di sei mesi, come specificato nel capitolato d'onere allegato al contratto Rep. 452 del 29/09/2012 (art. 2 c.2);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montottone n. 108 del 26/11/2012 Reg. Gen. n. 150 è stato affidato al Geol. Otera Vincenzo residente a Torre San Patrizio (FM), Partita IVA 01322290444, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche con il n.326, il servizio tecnico di DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO di "gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti negli interi territori comunali di Montottone e Monsampietro Morico e servizi connessi";

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16/09/2019 con la quale, tra l'altro, si demanda il Responsabile dell'Area Tecnica all'adozione dei provvedimenti necessari per la proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara d'appalto del contratto per l'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Monsampietro Morico, scadente il 30/09/2019 all'attuale ditta affidataria A.M. Consorzio Sociale con sede in Pineto (TE), per un massimo di mesi 6 (sei);

**Dato atto** che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 61 del 27/09/2019 si è provveduto a prorogare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Monsampietro Morico per ulteriori mesi 6 (sei), all'attuale ditta affidataria A.M. Consorzio Sociale con sede in Pineto (TE), come previsto all'art. 3 del Capitolato d'Oneri allegato al contratto d'appalto Rep. 452 del 29/09/2012, con scadenza al 31/03/2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 10/12/2019 con la quale si approva il progetto preliminare per il nuovo appalto del servizio di igiene urbana;

**Dato atto** che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 19 del 01/04/2020 si è provveduto ad affidare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Monsampietro Morico per ulteriori mesi 6 (sei), all'attuale ditta affidataria A.M. Consorzio Sociale con sede in Pineto (TE), ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti alla ditta A.M. Consorzio Sociale di Pineto (TE) a partire dal 01.04.2020 e fino al 30.09.2020 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato con Rep. 452 del 29/09/2012, salvo eventuale revoca anticipata nel caso di affidamento ad altra ditta prima del suddetto termine;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06/07/2020 con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo per il nuovo appalto del servizio di igiene urbana e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/07/2020 con la quale si approva lo schema di convenzione tra il Comune di Monsampietro Morico ed il Comune di Montottone per l'affidamento in forma associata del servizio di raccolta rifiuti, con la quale si conviene di individuare il comune di Montottone quale comune capo convenzione;

**Vista** la determinazione a contrattare n. 43 del 05/8/2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montottone e la pubblicazione del bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del nuovo sistema di gestione in forma associata dei servizi di igiene urbana nei comuni di Montottone e Monsampietro Morico. - CIG: 8418108A79 pubblicato sulla GUUE: GU/S S 2020/S 172 del 04/9/2020 – sulla GURI n. 103 del 04/9/20 con SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 09 ottobre 2020, ore 13:00.

**Vista** la determinazione dell'Area Tecnica n. 48 del 30/09/2020 si è provveduto a prorogare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Monsampietro Morico per ulteriori mesi 4 (quattro), all'attuale ditta affidataria A.M. Consorzio Sociale con sede in Pineto (TE), come previsto all'art. 3 del Capitolato d'Oneri allegato al contratto d'appalto Rep. 452 del 29/09/2012, con scadenza al 31/01/2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni, salvo eventuale revoca anticipata nel caso di affidamento ad altra ditta prima del suddetto termine;

**Vista** la determinazione dell'Area Tecnica n. 2 del 29/01/2021 si è provveduto ad affidare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Monsampietro Morico per ulteriori mesi 4 (quattro), alla ditta PINECO SOC COOP SOCIALE (via G. Garibaldi, 63 – 64025 PINETO P.IVA 01714880679) che ha incorporato la AM CONSORZIO SOCIALE con sede in PINETO via G. Garibaldi, 63 – 64025 P.IVA 00915970677, assumendone i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti, con scadenza al 30/05/2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni, salvo eventuale revoca anticipata nel caso di affidamento ad altra ditta prima del suddetto termine;

**Considerata** la necessità di garantire la prosecuzione del servizio nel periodo intercorrente all'individuazione della ditta aggiudicatrice del nuovo servizio;

**Ritenuto** di dover affidare anche il servizio inerente la DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per tutta la durata del servizio di raccolta dei

rifiuti urbani nel territorio del Comune di Monsampietro Morico di cui alla suddetta determinazione dell'Area Tecnica n. 2 del 29/01/2021;

**Dato atto** che:

- l'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, include tra i servizi tecnici quelli aventi a oggetto *“gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto delle attività del responsabile del procedimento”* consentendo, per detti incarichi tecnici, l'affidamento diretto per importi pari o inferiori a euro 40.000,00;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede per incarichi d'importo pari o inferiori alla soglia di 75.000,00 euro, la possibilità dell'affidamento diretto;

**Evidenziato** che:

- l'affidamento diretto assicura una procedura snella e semplificata per acquisire servizi di importo non elevato, come nel caso in esame, garantendo l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento stesso;
- il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa non proporzionato all'entità dell'affidamento;
- l'efficienza, la celerità e la semplicità della procedura dell'affidamento diretto garantisce il raggiungimento dell'obiettivo di rispondere con la massima tempestività alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, per la riorganizzazione del servizio rifiuti;

**Sentito**, allo scopo del conferimento dell'incarico, il geologo Otera Vincenzo di Torre San Patrizio (FM) che ha dichiarato la propria immediata disponibilità, agli stessi patti e condizioni economiche dei precedenti affidamenti (importo netto di euro 80,33 x 4 mesi = 321,32 + 2% CAP + 22% IVA = Euro 399,85);

**Accertato** che il geologo Otera Vincenzo di Torre San Patrizio (FM) ha l'adeguata abilitazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, possiede una specifica esperienza nel settore e una approfondita conoscenza del territorio comunale;

**Visto** il Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato e integrato del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e in particolare:

- l'art. 31, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce, tra l'altro, che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al codice degli appalti e, in caso di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a);
- l'art. 32, comma 2, secondo periodo il quale stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti

- di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che, fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:  
*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";*
  - l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importi inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

**Richiamate** inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3bis, della Legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, della Legge 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016, comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...omissis...)”*;
- che il citato art. 1, comma 449, l. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, della Legge 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli*

- [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (...omissis...)";
- l'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#)*";

**Dato atto** che per il servizio di cui trattasi, la somma complessiva di euro 399,85, Cassa Previdenziale ed IVA inclusi, sarà prevista:

- per euro 399,85 al capitolo n. 1576/1 del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021;

**Vista** l'attestazione rilasciata dall'EPAP di Roma prot. n. 75378 del 29.01.2021, assunta al protocollo comunale al n. 306 del 29.01.2021, dalla quale si evince che il Dott. Geol. Vincenzo Otera di Torre San Patrizio (FM) è in regola con il versamento dei contributi previdenziali nei confronti dello stesso Ente;

**Preso atto** che, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) del 10/01/07, la stessa Autorità ha attribuito alla seguente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart-CIG) **ZF4306DAA1**;

**Richiamato** l'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. "Amministrazione Trasparente";

**Visto** l'art. 29 del Codice ad oggetto "Principi in materia di trasparenza";

**Visto** il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Visti** inoltre:

- il D. Lgs. n° 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D. Lgs. n°56/2017 ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ad oggetto. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"", per la parte attualmente ancora in vigore;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

**Visto** il Decreto sindacale n. 1 del 08.01.2021, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

**Dato atto** in fine:

- *“DI NON TROVARSI, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;*
- *“DI AGIRE nel piano rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente”;*

Ritenuto di dover provvedere in merito;

<b>D E T E R M I N A</b>
--------------------------

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

**Di affidare** per 4 (quattro) mesi il servizio inerente la DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per tutto il periodo di proroga del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Montottone di cui alla suddetta determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 57 del 28.09.2020, al **Geol. Otera Vincenzo**, residente a Torre San Patrizio (FM), Partita IVA 01322290444, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche con il n. 326, per l'importo complessivo di Euro 80,33 x 4 mesi = 321,32 + 2% CAP + 22% IVA = **Euro 399,85**;

**Di impegnare** che la spesa di euro 399,85 risulta già impegnata al capitolo n. 1576/1 del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021;

**Di stabilire** a carico degli affidatari i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- gli affidatari del presente appalto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

**Di dare atto** altresì che:

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- in esecuzione dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 2678 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

- il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

**Di non trovarsi**, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

**Di agire** nel piano rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

**Di dare atto** che, ai sensi del combinato disposto dagli art. 9, comma 1 lettera a), del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 e art. 183, comma 8, del T.U.E.L. (modificato dal D. Lgs. 126/2014), il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come attualmente disciplinate dai commi 463-484 dell'art. 1 della Legge 11/12/2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017);

**Di dare** al presente provvedimento anche valore contrattuale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del professionista **Geol. Otera Vincenzo**, residente a Torre San Patrizio (FM), Partita IVA 01322290444 unitamente alle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti generali;

**Di dare atto** che in esecuzione dell'articolo 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si provvederà alla liquidazione della spesa sostenuta sulla base del presente atto previa acquisizione della fattura elettronica e del documento di regolarità contributiva e previa apposizione del visto di regolare esecuzione sulla fattura stessa da parte del Responsabile del Servizio;

**Di dare atto** che la presente determina sarà inserita nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata alla "*Amministrazione Trasparente*", in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

PER ACCETTAZIONE  
Geol. Vincenzo Otera

---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
F.to Luchetti Maurizio

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Gualtieri Romina

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N.   20   Reg. Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 11-02-2021 per 15 giorni consecutivi.

DETERMINAZIONI TECNICO n. 3 del 29-01-2021 - Pag. 8 - COMUNE DI  
MONSAMPIETRO MORICO

**L'addetto alla pubblicazione**

F.to